

ALLEGATO "A" AL N.210.096 DI REPERTORIO N.14.170 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

**Art. 1**

E' costituita una Associazione denominata "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

L'Associazione non persegue scopi di lucro.

**Art. 2**

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di organizzazione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e delle manifestazioni promozionali della Città di Alba.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

a) attivarsi per il reperimento di finanziamenti pubblici e privati adeguati alla gestione dell'Associazione e delle sue finalità, anche attraverso la partecipazione a Bandi Pubblici e l'elaborazione di progetti da sottoporre, anche in partnership, alle autorità locali, nazionali e comunitarie, pubbliche e private, per l'ottenimento di contributi;

b) agevolare e promuovere la realizzazione e lo scambio di

pubblicazioni, studi, esperienze e ricerche afferenti alle specifiche finalità da perseguire, nonchè la raccolta di dati e notizie, anche in campo internazionale, che possano interessare l'attività dell'Associazione e dei soci, mediante seminari, riunioni, materiale illustrativo e informatico e quant'altro utile allo scopo;

c) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

L'Associazione potrà inoltre svolgere e partecipare ad attività direttamente connesse ed affini a quelle istituzionali, assumere e concedere garanzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 3**

L'Associazione ha sede in Alba, piazza Risorgimento, 1.

#### **PATRIMONIO**

#### **Art. 4**

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale versato all'atto della costituzione;
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle

necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;

d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

### **ASSOCIATI**

#### **Art. 5**

Sono soci fondatori dell'Associazione: il Comune di Alba, l'Associazione Commercianti Albesi e la Giostra delle Cento Torri di Alba.

Nel corso dell'attività dell'ente possono aderire all'Associazione, persone giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi e che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione. In sede di prima applicazione la quota sociale è determinata in Euro 100,00 (Euro Cento). I soci che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non

rivalutabili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 6**

La qualità di associato si perde per dimissioni o esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con atto motivato e, comunque, per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea decide sul ricorso entro il termine della prima riunione convocata dopo la presentazione del ricorso stesso.

#### **Art. 7**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci

- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **ASSEMBLEA**

#### **Art. 8**

Gli associati formano l'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno due volte all'anno, entro il mese di giugno ed il mese di dicembre, per l'approvazione rispettivamente del bilancio d'esercizio e del programma di attività con indicazione delle principali fonti di finanziamento.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo;
- all'approvazione del programma annuale di attività con

indicazione delle principali fonti di finanziamento;

- alla nomina del Presidente;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- alla determinazione delle quote associative annuali;
- all'approvazione ed alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporle.

La quota associativa annuale non potrà superare l'importo di Euro 500,00 (Euro Cinquecento).

I componenti del Comitato Direttivo potranno essere scelti anche tra i non soci.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato anche per posta elettronica a ciascun associato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nonché a tutti i membri del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché il giorno, il luogo e l'ora tanto della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

Ogni associato non può farsi rappresentare da altro associato.

**AMMINISTRAZIONE: COMITATO DIRETTIVO**

## **Art. 9**

Il Comitato Direttivo viene eletto dall'Assemblea degli associati. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, dura in carica per un periodo di cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'Assemblea, al momento della nomina, ne determina il numero dei componenti, avendo cura che entrambi i sessi vengano rappresentati.

Il mandato è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività inerenti alla funzione debitamente documentate.

Il Presidente è eletto su indicazione del Sindaco della città di Alba; tutti i soci fondatori devono essere rappresentati nel Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo:

- è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- provvede alla stesura del programma annuale di attività, con indicazione delle principali fonti di finanziamento, e del bilancio consuntivo, e li sottopone all'approvazione

dell'Assemblea;

- propone le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Comitati scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare un Direttore Esecutivo, scelto nell'ambito di una terna di nominativi idonei forniti dai soci privati, determinandone compiti, attribuzioni e compensi.

La nomina ha durata non superiore al mandato del Comitato.

Il Comitato Direttivo potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più componenti del Comitato stesso.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, senza specifiche formalità almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo occorre



la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **PRESIDENTE**

##### **Art. 10**

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

##### **Art. 11**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea e scelti tra personalità di adeguato livello morale, istituzionale e professionale, con competenze economiche, contabili e giuridiche.

Il mandato dei Revisori ha durata uguale a quella del Comitato Direttivo, stabilita dall'Assemblea ai sensi del precedente art. 9; i Revisori sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo contabile dell'Associazione e verifica la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili redigendo, annualmente, una relazione sul bilancio consuntivo d'esercizio.

Il Collegio dei Revisori può ispezionare la documentazione contabile dell'Associazione ed è invitato a partecipare alle

riunioni del Comitato Direttivo.

## **BILANCIO**

### **Art. 12**

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 giugno il Comitato Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio dell'Ente.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

### **Art. 13**

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art.

27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

- per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto al Comune di Alba secondo le modalità determinate dal Comitato Direttivo.

**NORMA DI CHIUSURA**

**Art. 14**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia.

Alba, 10 luglio 2013.

In originale firmato:

Antonio Degiacomi

Gianluigi Borro notaio.